

### ■ ■ CAB [CODICE DI AVVIAMENTO BANCARIO]

Il codice CAB è un codice numerico di cinque cifre che consente di individuare in maniera univoca tutti i comuni italiani, dotati o no di sportelli bancari.

Esso è formato di due parti, la prima è un numero composto da tre a cinque cifre che individua i vari comuni come segue:

- valori tra 010 e 098 (in terza posizione solo cifre pari) indicano i capoluoghi di regione;
- valori tra 100 e 199 indicano i capoluoghi di provincia;
- valori tra 200 e 299 indicano i comuni di maggiore rilevanza bancaria;
- valori tra 3000 e 8999 indicano i comuni con almeno uno sportello bancario;
- valori tra 90000 e 97999 indicano i comuni senza sportelli bancari.

La seconda parte è un numero composto da zero a due cifre, che individua lo sportello di ciascuna banca presente nel comune individuato come sopra descritto.

### ■ ■ CAD [CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE]

Società di capitali con capitale minimo non inferiore a 51.645,68 euro, che hanno per oggetto esclusivo l'*esercizio dell'assistenza doganale*. Tali società, oltre a poter svolgere una serie di compiti riservati agli *spedizionieri doganali* possono:

- ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverandone il contenuto;
- asseverare i dati acquisiti da elaborati per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa comunitaria;
- tenere le scritture previste da disposizioni comunitarie e relative alle *zone franche* (v.) ed ai depositi franchi per la movimentazione delle merci in tali luoghi;
- riscuotere i diritti portuali;
- svolgere funzioni di controllo ed ispezione per conto della Commissione europea.

Per poter operare i CAD devono ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze ed essere iscritti in un apposito albo.

- ### ■ ■ CAF [CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE]
- art. 78 L. 30-12-1991, n. 413; artt. 32-40, D.Lgs. 9-8-1997, n. 241; D.Lgs. 28-12-1998, n. 490; D.M. 31-5-1999, n. 164; art. 7quinquies, D.L. 30-9-2005, n. 203, conv. in L. 2-12-2005, n. 218

Istituiti dall'art. 78 della L. 413/1991 i CAF sono organismi che assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi.

Con l'art. 7quinquies del D.L. 203/2005, conv. in L. 248/2005, i CAF hanno perso la posizione di monopolio nell'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati: tale attività, infatti, è attualmente espletata anche dalle figure professionali dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

I CAF, che hanno in ogni caso *natura privata*, debbono essere costituiti nella forma di società di capitali con capitale minimo di 51.654,69 euro.

I CAF *che prestano assistenza alle imprese* possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle sopra indicate se, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati (almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio) e all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;
- organizzazioni aderenti alle associazioni di cui sopra, previa delega della propria associazione nazionale.

I CAF che, invece, *prestano assistenza nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa* possono essere costituiti da:

- organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
- *sostituti di imposta* (v.), aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

In ogni caso il numero degli associati deve essere almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria e devono sussistere strutture organizzate in almeno trenta province.

L'attività dei CAF per *lavoratori dipendenti* si concretizza nel controllo della regolarità formale di quanto comunicato dal dipendente o pensionato nella *dichiarazione tributaria* (v.) e nel calcolo delle imposte dovute.

Le principali forme dell'assistenza fiscale dei CAF per le *imprese* si esplicano invece nella:

- redazione delle scritture contabili;
- elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni;
- apposizione del *visto di conformità*, il quale consiste in una sorta di certificazione di corrispondenza tra i dati delle dichiarazioni e le risultanze del bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge;
- asseverazione della corrispondenza tra gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria, e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione (v. *Asseverazione agli studi di settore*).

Mentre l'attività dei *CAF dipendenti* è remunerata con un fondo prelevato dal bilancio statale, l'attività svolta dai *CAF imprese* è a carico del fruitore.

### ■ C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria)

Con la nuova normativa è stato istituito presso la Banca d'Italia un Archivio Informatico (Centrale d'Allarme Interbancaria) degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, archivio che è entrato in funzione il 2 luglio 2002.

Con l'utilizzo dell'archivio CAI viene monitorato il corretto utilizzo dei principali strumenti di pagamento assegni e carte di pagamento, mediante la rilevazione di informazioni relative alle revoche dell'autorizzazione ad emettere assegni, al cattivo utilizzo di carte di pagamento ed al blocco di assegni o carte di pagamento revocate, denunciate sottratte o smarrite.

L'Archivio CAI al fine di gestire al meglio le informazioni di cui sopra, è suddiviso nei seguenti segmenti:

- CAPRI (Centrale Allarme Procedure Impagati);
- PASS (Procedure Assegni Sottratti e Smarriti);
- PROCAR (Procedure Carte Sottratte e Smarrite);
- CARTER (Carte Revocate);
- ASA (Archivio Sanzioni Amministrative);
- ASP (Archivio Sanzioni Penali).

Alla Centrale d'Allarme Interbancaria, segmento CAPRI, vanno obbligatoriamente segnalati tutti quei soggetti che:

- abbiano emesso assegni in assenza di fondi (mancanza totale o parziale di provvista);
- abbiano emesso assegni senza la necessaria autorizzazione.

Nel caso in cui venga emesso un assegno privo di provvista, l'iscrizione ha luogo entro il 60° giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, sempre che nel predetto periodo non intervenga il pagamento tardivo, tale pagamento tardivo comporta:

- il pagamento dell'importo facciale dell'assegno;
- il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'assegno;
- il pagamento degli interessi, al tasso legale vigente, per il ritardato pagamento.

Il rispetto degli oneri sopra descritti è garantito dall'obbligo da parte del beneficiario che ha incassato l'importo facciale dell'assegno e le relative penali di rilasciare ampia e totale ricevuta del pagamento incassato facendo autenticare la propria firma, in calce alla ricevuta, o da un notaio o da un pubblico ufficiale presso la sede comunale.

### ■ Calcoli di convenienza economica

Si tratta di calcoli che ogni operatore commerciale deve effettuare ogniqualvolta si trovi di fronte ad un'alternativa relativa alle modalità

di pagamento, nell'ambito di un contratto di compravendita. I calcoli di convenienza economica tengono conto, perlopiù, del confronto

tra i tassi inerenti all'*interesse esplicito* (v.) ed all'*interesse implicito* (v.), relativi ad un'operazione di compravendita.

#### ESEMPIO DI CALCOLI DI CONVENIENZA ECONOMICA

Un commerciante, disponendo di fondi in banca, sui quali matura un interesse lordo del 4% (ritenuta fiscale del 27%), deve scegliere tra due diverse alternative relative all'acquisto di una partita di merci del valore di 90.000 €:

- a) pagamento immediato con uno sconto del 3%;
- b) pagamento differito a 120 gg.

Nel primo caso l'acquirente dovrà utilizzare i fondi giacenti sul conto corrente bancario e sopportare la perdita del relativo interesse esplicito corrispondente all'interesse netto goduto sul conto corrente. In relazione al calcolo della convenienza economica basta per il momento calcolare il tasso d'interesse netto che andrebbe perduto scegliendo il pagamento in contanti:

tasso lordo	=		4%
– ritenuta fiscale	=	$(4 \times 27) : 100$	= - 1,08%
tasso netto	=		2,92%

Nel secondo caso l'acquisto determinerebbe la perdita dell'interesse implicito relativo alla possibilità di ottenere uno sconto del 3%. Il calcolo del tasso d'interesse implicito perduto tiene conto della cifra che si sarebbe versata in caso di pagamento immediato e del tasso d'interesse su quella cifra per i giorni della possibile dilazione:

cifra totale	=		90.000
– sconto del 3%	=	$90.000 \times 3\%$	= 2.700
cifra da pagare	=		87.300

calcolo del tasso d'interesse implicito, in base alla formula inversa del tasso d'interesse calcolato per giorni

$$r = (2.700 \times 36.500) : (87.300 \times 120) = 9,407216\%$$

Come si può notare scegliendo la soluzione (a) si rinuncia ad un tasso d'interesse esplicito del 2,92%, mentre scegliendo la soluzione (b) si rinuncia ad un tasso d'interesse del 9,40%. La soluzione (b), implicando il sacrificio minore, è da ritenere la più conveniente.

Inoltre all'acquirente converrà utilizzare i fondi occorrenti per l'acquisto immediato e rinunciare all'interesse su quei fondi per 120 gg, corrispondente in termini assoluti a 838,08 € in applicazione del calcolo nella formula relativa all'interesse calcolato per 120 gg:

$$(87.300 \times 2,92 \times 120) : 36.500 = 838,08 \text{ €}$$

Infatti, il montante che si sarebbe teoricamente ricevuto dalla banca per il deposito ulteriore di quella cifra per i 120 gg sarebbe stato di 88.138,08 € (ovvero 87.300 + 838,08), cifra che risulta essere non sufficiente per l'acquisto a termine della partita di merci ammontante a 90.000 €. La convenienza ad acquistare subito la merce è quindi misurata dalla differenza tra 90.000 € necessari per l'acquisto a termine della merce e 88.138,08 € che si sarebbero ricevuti dalla banca per l'impiego di 87.300 € per 120 gg. Questa differenza calcolabile in 1.861,82 € (90.000 – 88.138,08) corrisponde altresì all'interesse calcolato sulla cifra da pagare immediatamente al tasso risultante dalla differenza tra il tasso d'interesse implicito (9,407216) ed il tasso d'interesse esplicito (2,92%). Infatti:

$$\frac{87.300 \times (9,407216 - 2,92) \times 120}{36.500} = 1.861,82$$

Alla luce dell'esempio considerato è possibile quindi affermare che nell'ambito di un calcolo di convenienza economica, il guadagno effettivo è misurabile applicando alla cifra da versare immediatamente un tasso d'interesse equivalente allo scarto tra il tasso d'interesse implicito ed il tasso d'interesse esplicito per i giorni di possibile dilazione. Se lo scarto è positivo, come nel nostro esempio, conviene acquistare subito la merce, altrimenti conviene accettare il pagamento differito.

### ■ ■ **Calcoli intermedi** artt. 3 e 4 D.Lgs. 24-6-1998, n. 213

Sono così denominati quei procedimenti di *conversione monetaria* (v.) da una moneta nazionale all'euro che non danno come risultato finale una cifra da contabilizzare o pagare autonomamente: si pensi ai calcoli effettuati dalle compagnie telefoniche per determinare l'importo della bolletta telefonica, nella quale vengono prima conteggiati gli scatti e successivamente moltiplicati per il loro valore unitario. In pratica, il risultato finale dell'operazione non deve essere utilizzato per effettuare un pagamento e non deve essere riportato in un documento contabile; in questo caso, infatti, per determinare l'*arrotondamento* (v.) non possono essere utilizzati più di due decimali.

Le regole valide per effettuare tali calcoli sono state stabilite, per l'Italia, dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 213/98, rispettivamente, per *importi contenuti in norme giuridiche* e per *gli importi contenuti in altri strumenti giuridici*.

La necessità di consentire l'utilizzo di cifre decimali più elevato nasce dalla consapevolezza che quanto più basso è l'importo da convertire tanto maggiore sarebbe lo scostamento tra cifra iniziale e quella finale se fossero utilizzate soltanto 2 cifre decimali. Per questo motivo il decreto legislativo impone, salvo diverso accordo tra le parti, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell'importo in lire da convertire, secondo la seguente tabella.

TABELLA PER I CALCOLI INTERMEDI	
Importo in lire	Importo in euro
espresso in unità di lire (es. 7 lire)	5 cifre decimali
espresso in decine di lire (es. 70 lire)	4 cifre decimali
espresso in centinaia di lire (es. 700 lire)	3 cifre decimali
espressi in migliaia di lire (es. 7.000 lire)	2 cifre decimali

### ■ ■ **Calcoli percentuali**

Operazioni contabili che permettono di definire le grandezze osservate in riferimento a 100 e quindi in valore percentuale rispetto ad un certo valore di riferimento. I calcoli percentuali si basano sulla seguente proporzione fondamentale:

$$100 : r = S : P$$

dove:

S = cifra base o valore di riferimento;

P = valore riferito alla cifra base;

r = tasso percentuale riferito a 100.

Relativamente al calcolo percentuale esistono *problemi diretti* (v.) e *problemi inversi* (v.).

I calcoli percentuali trovano nella pratica numerose applicazioni. Si pensi ad esempio ai calcoli relativi all'IVA, alle ritenute fiscali, alle provvigioni ed allo sconto.

### ■ ■ **Calcolo degli interessi** (v. *Interesse*)

#### ■ ■ **Calcolo finanziario**

Insieme di procedimenti computistici (v. *Computisteria*) riguardante i calcoli relativi alle operazioni di credito, riferiti, in particolare, a grandezze quali:

- *interesse* (v.);
- *sconto* (v.);
- *valore attuale* (v.);
- *montante* (v.).

Rientrano altresì nell'ambito del calcolo finanziario le seguenti problematiche:

- *calcoli di convenienza economica* (v.);
- *scadenza comune stabilita* (v.);
- *scadenza adeguata* (v.);
- *compenso di anticipazione* (v.).

## ■ Cali

Diminuzioni di quantità relative a partite di merci, riscontrate durante la permanenza in un magazzino o durante un trasporto.

Il calo di magazzino viene rilevato attraverso uno scarico nella scheda relativa all'articolo che ha subito il calo stesso. Esso non determinerà una scrittura specifica in contabilità generale in quanto il minor valore scaturirà in sede di rilevazione delle rimanenze finali di magazzino effettuata al 31/12.

Per ciò che concerne invece i cali avvenuti durante il trasporto di una partita di merci dai magazzini del venditore a quelli dell'acquirente, il calo stesso graverà su una delle due parti secondo le regole stabilite in contratto.

In particolare:

- se la quantità è *garantita in partenza*, il calo graverà sul compratore;
- se la quantità è *garantita a destino*, il calo graverà sul venditore;
- se esiste una *tolleranza di calo*, l'eccedenza di calo rispetto a quello tollerato sarà a carico del venditore, il quale dovrà concedere degli *abbuoni* (v.) aggiuntivi sul prezzo contrattato.

## ■ Call [RICHIESTA]

Richiesta di restituzione immediata di un prestito, nel caso in cui il beneficiario non abbia rispettato le condizioni concordate quale, ad esempio, il pagamento degli interessi.

È anche il diritto di ritirare i titoli prima della loro scadenza; ogni emittente specifica il momento in cui può essere esercitato tale diritto.

## ■ Call center

Struttura alla quale è affidato il compito di svolgere servizi di supporto alla clientela attraverso reti informatiche o telefoniche. È formata da personale che, attraverso adeguati strumenti informatici, è in grado di fornire informazioni e servizi di assistenza ai clienti.

I vantaggi derivanti dall'istituzione dei call center sono:

- gestione centralizzata di tutti gli aspetti legati alla soddisfazione della clientela, attraverso il riferimento ad un numero unico nazionale;
- ridimensionamento delle strutture di assistenza alla clientela presenti sul territorio;

- possibilità di fornire in modo automatizzato alcuni servizi particolarmente standardizzati, utilizzando gli operatori per operazioni più complesse o per la soluzione di problematiche particolari.

I call center sono particolarmente diffusi tra le aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni e tra quelle che operano nel *commercio elettronico* (v.); di recente sono stati adottati anche dagli uffici della pubblica amministrazione o da altri enti pubblici (*centri di assistenza telefonica*).

## ■ Call money [DENARO A RICHIESTA]

*Anticipazione bancaria* (v.) concessa ad operatori finanziari per la breve durata di una giornata.

L'operatore in titoli vi ricorre in caso di speculazioni a contanti e rilascia alla banca un pagherò; allo stesso tempo la banca opziona a proprio favore, a titolo di garanzia, i titoli acquistati con il denaro preso a prestito.

## ■ Call provisions [CLAUSOLE DI RICHIAMO]

Clausole apposte a particolari obbligazioni (v. *Obbligazioni societarie*) che danno la possibilità all'ente emittente di riscattarle dopo un certo periodo di tempo ad un prezzo determinato, di solito superiore al valore facciale.

Generalmente per le obbligazioni caratterizzate dalle call provisions viene pagato un interesse più elevato rispetto a quello relativo alle obbligazioni che ne sono prive.

## ■ Calmiere

Misura amministrativa che fissa un prezzo massimo per alcuni beni di prima necessità, al fine di mantenere inalterato il potere d'acquisto delle classi più povere.

## ■ Cambiale R.D. 14-12-1933, n. 1669

La cambiale è un titolo di credito di *pagamento*, incorporante il *diritto al pagamento* della somma di denaro in essa specificata ad una *certa scadenza*.

Si distinguono due tipi di cambiale:

- *cambiale tratta*: contiene l'ordine di pagamento impartito da un soggetto (*traente*) ad un suo debitore (*trattario*) in favore di una terza persona (*beneficiario* o *prenditore*) portatore del titolo;

- *aglia cambiario* o *pagherò*: contiene la promessa resa da un soggetto (*emittente*) di pagare, alla scadenza, la somma specificata al prenditore del titolo.

Dalla sua natura di titolo di credito discendono i tipici caratteri della *letteralità* (cioè della rigida corrispondenza fra quanto scritto nel documento ed il diritto in esso incorporato), dell'*incorporazione* (intesa come la penetrazione del diritto nel documento, per cui non si può concepire il diritto senza il documento né il documento avulso dal diritto) e dell'*autonomia* (nel senso che al possessore legittimato non sono opponibili le eccezioni relative ai precedenti possessori).

Le *caratteristiche proprie* della cambiale sono le seguenti:

- è un *titolo all'ordine*, ossia trasferibile mediante *girata* (v.) accompagnata dalla consegna materiale del titolo girato. Alla cambiale può essere aggiunto il *foglio di allungamento*, che ha la funzione di raccogliere tutte le firme dei giratari che non trovano posto sul titolo per mancanza di spazio;
- è un *titolo astratto*, nel senso che è indipendente dal rapporto fondamentale (o rapporto sottostante) che lo fa sorgere e gli effetti che si producono sono indipendenti da esso;
- è un *titolo rigorosamente formale*, in quanto la legge richiede la presenza di determinati requisiti di forma, in difetto dei quali il titolo non assume valore legale;
- è un *titolo autonomo*, perché colui che riceve una cambiale mediante un regolare atto di trasferimento acquisisce il diritto originario, come se questo gli venisse riconosciuto direttamente dal debitore;
- è un *titolo letterale*, in quanto il creditore non può pretendere più di quanto risulta dalla dichiarazione contenuta nel documento, così come il debitore non può fare riferimento a circostanze non risultanti dal documento;
- è un *titolo esecutivo*, in quanto garantisce al legittimo titolare del documento un più agevole recupero del credito nell'ipotesi di inadempimento da parte del debitore. Questo in virtù del fatto che la dichiarazione cartolare ha la stessa forza di una sentenza passata in giudicato; pertanto chi possiede una cambiale ha la possibilità di agire sui beni personali del debitore eventualmente inadempiente, senza dover ricorrere ad un giudice che gli riconosca il credito.

I *requisiti formali* della cambiale, senza i quali il titolo non assume valore legale, sono:

- la *denominazione di cambiale* inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; il pagherò cambiario può anche essere denominato *aglia cambiario*. Il titolo mancante della denominazione cambiale o altra equivalente non vale come cambiale;
- l'*ordine incondizionato* di pagare una somma determinata, per la cambiale tratta, o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, per il pagherò cambiario. La somma deve essere espressa in lettere e in cifre: in caso di discordanza prevale quella in lettere; se figurano due o più somme diverse vale quella minore;
- il *nome del trattario* nella cambiale tratta e del *prenditore* nel pagherò cambiario;
- la *data ed il luogo di emissione*: la cambiale mancante dell'indicazione del luogo di emissione e della data di scadenza è *incompleta* ma non può ritenersi in bianco, poiché tale è il titolo che, all'atto della sua emissione, di uno o più requisiti essenziali che non siano integrabili con le presunzioni poste dalla legge, la quale considera la cambiale priva dell'indicazione del luogo di emissione come sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o emittente, e quella priva della data di scadenza come pagabile a vista;
- il *luogo di pagamento*: in mancanza di indicazione speciale, è quello indicato accanto al nome del trattario (nella cambiale tratta), considerato suo domicilio, e quello di emissione (nel pagherò cambiario);
- la *sottoscrizione di colui che emette la cambiale* (traente o emittente);
- l'*indicazione della scadenza*, ossia la *data* in cui il principale obbligato cambiario è tenuto ad eseguire il pagamento al legittimo portatore del titolo. L'indicazione della scadenza costituisce un elemento



essenziale della cambiale. Tuttavia, la mancanza di tale requisito non produce nullità, in quanto all'omissione supplisce la legge cambiaria stabilendo che la cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

La legge prevede solo *quattro tipi di scadenza*: a vista (v.); a certo tempo vista (v.); a certo tempo data (v.); a giorno fisso.

Non sono ammessi altri tipi di scadenze: pertanto sarà *nulla*, ad esempio, la cambiale a scadenze successive.

La cambiale a vista è pagabile nel momento in cui il portatore ne richiede il pagamento al debitore principale: si considera cioè scaduta con la presentazione al debitore per il pagamento. La presentazione al pagamento della cambiale a vista deve aver luogo nel termine di un anno dalla data di emissione del titolo. Tale termine può essere abbreviato o allungato dal traente mentre i giranti possono solo abbreviarlo.

Il traente può inoltre disporre che la cambiale a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione del titolo decorre da tale data.

La cambiale a certo tempo vista ha un periodo di scadenza determinato in giorni, settimane, mesi o anni, a decorrere dal giorno della sua presentazione per l'accettazione; ove il trattario rifiuti l'accettazione il termine decorre dalla data del protesto che accerta tale rifiuto.

Il termine per la presentazione della cambiale all'accettazione è di un anno e decorre dalla data di emissione del titolo. Il traente può allungare od abbreviare tale termine, mentre i giranti possono solo abbreviarlo.

L'accettazione deve contenere la menzione della data in cui l'obbligazione è assunta. Ove l'accettazione non sia datata e la data non sia stata accertata con il protesto, si reputa che l'accettazione sia stata data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione, cioè l'ultimo

giorno dell'anno della data di emissione ovvero l'ultimo giorno del termine fissato dal traente o da un girante.

Nella scadenza a uno o più mesi vista, la cambiale scade nel giorno corrispondente del mese in cui deve essere effettuato il pagamento (ad esempio, accettazione il 23 maggio con scadenza a tre mesi dalla data: la cambiale scade il 23 agosto). In mancanza del giorno corrispondente (se il giorno dell'accettazione è il 31, mentre il mese di scadenza ha solo 28 o 30 giorni), la cambiale scade l'ultimo giorno del mese.

La cambiale a certo tempo data scade dopo il decorso del tempo stabilito, la cui data di decorrenza è quella che figura sul titolo come data di emissione.

Nella scadenza da uno o più mesi data, la cambiale scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente, la cambiale scade l'ultimo giorno del mese.

La cambiale con scadenza a giorno fisso scade nel giorno indicato nel titolo. La determinazione è completa quando è indicato, oltre il giorno, anche il mese e l'anno in cui la cambiale è esigibile.

Il possessore legittimo di una cambiale, regolarmente bollata sin dall'origine e dotata di tutti i requisiti stabiliti dalla legge, può esercitare contro i firmatari del titolo la cd. *azione cambiaria* (v.) per ottenere il pagamento.

Il legittimo possessore della cambiale può esercitare, eventualmente, anche l'*azione causale* (derivante dalla causa del rapporto sottostante e che ha lo stesso termine di prescrizione del diritto nascente da tale rapporto) e l'*azione di ingiustificato arricchimento* (art. 2041 c. c.), la quale ha carattere sussidiario e si prescrive in 1 anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

Garanzia dell'obbligazione cambiaria è l'*avallo* (v.).

	<b>Firenze, 6 aprile</b> <small>(LUOGO E DATA DELL'EMISSIONE)</small>	<b>€ 14.280</b> <small>(IN CIFRE)</small>
	Al <u>5 giugno .....</u> pag <u>ate</u> per questa cambiale al la ditta «LIBECCIO» di Firenze la somma di euro <u>quattordicimiladuecentottanta</u> <small>(IN LETTERE)</small>	
<small>PAGABILE PRESSO:</small> AZIENDA DI CREDITO <b>UNICREDITO ITALIANO</b> SPORTELLO <b>COMO</b> <small>LOCALITÀ (PROVINCIA)</small>	<small>NOME E INDIRIZZO DEL DEBITORE</small> <b>PUNTO SPORT</b> di Giovanni Adami Via Garibaldi, 12 <small>N. CAP LOCALITÀ</small> <b>22010 COMO</b> <small>(PROVINCIA)</small>	<b>LIBECCIO</b> <b>Giorgio Mattelli</b> <small>(FIRMA)</small> per accettazione <b>Giovanni Adami</b>

### ■ Cambiale agraria art. 43 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385

È un *titolo di credito* (v.) la cui emissione può avvenire sotto la duplice veste di *vaglia cambiario* (v.) o di *cambiale* (v.) tratta da parte di colui che ottiene un credito agrario per la coltivazione od il potenziamento di un fondo. Nella cambiale agraria, che può essere trasferita anche a mezzo *girata* (v.), va indicato il fine per il quale il credito è concesso ed il podere per il quale si ottiene credito od ancora il luogo in cui sono lasciati in deposito i beni da immagazzinare, da utilizzare, da sottoporre a trasformazioni o in cui è tenuto il bestiame ed i macchinari.

Nel titolo sono da specificare anche le garanzie da cui il prestito è assistito (quali, ad esempio, il privilegio convenzionale od il pegno) e le condizioni pattuite nell'atto costitutivo.

### ■ Cambiale all'incasso

*Cambiale* (v.) presentata allo sportello, per la riscossione della somma ivi indicata, la quale può essere accreditata sul *conto corrente* (v.) del cliente immediatamente o all'atto del suo incasso da parte della banca.

### ■ Cambiale bancabile

È la *cambiale* (v.) che possiede il requisito della *bancabilità* (v.).

### ■ Cambiale commerciale

È un titolo di credito che si fonda su un reale rapporto di negoziazione commerciale. Si contrappone alla *cambiale finanziaria* (v.).

### ■ Cambiale data in cauzione

*Cambiale* (v.) emessa per lo più in forma di pagherò cambiario al fine di dare garanzia di adempimento di un impegno.

Nel caso di inadempimento del debitore si applica la procedura cambiaria.

### ■ Cambiale di consumo

È la *cambiale* (v.) sottoscritta dagli acquirenti di beni di consumo durevoli (automobili, elettrodomestici etc.), in relazione a vendite rateali concesse dai dettaglianti.

### ■ Cambiale di favore

Titolo non giustificato da alcuna ragione di credito ma emesso al solo scopo di consentire al beneficiario di ottenere liquidità monetarie attraverso lo *sconto* (v.) della cambiale stessa.

### ■ Cambiale domiciliata

*Cambiale* (v.) in cui come *luogo di pagamento* è indicato il domicilio di un terzo, cioè di una persona diversa dal trattario o dall'emittente. Il terzo presso il quale deve avvenire il paga-



mento è denominato domiciliatario. Si conoscono due forme di cambiale domiciliata:

- *propria* (o *perfetta*) nella quale è lo stesso domiciliatario che deve provvedere al pagamento (in mancanza di indicazione diversa);
- *impropria* (o *imperfetta*) in cui è il trattario o l'emittente che deve provvedere al pagamento presso il domiciliatario.

#### ■ **Cambiale finanziaria** L. 13-1-1994, n. 43

È un particolare tipo di titolo di credito all'ordine equiparabile alla *cambiale* (v.) *ordinaria*: la cambiale finanziaria deve però contenere oltre i normali requisiti previsti per la cambiale ordinaria la denominazione di cambiale finanziaria, denominazione giustificata dal fatto che questa si fonda su un rapporto di natura finanziaria anziché commerciale. Si tratta di titoli di credito emessi in serie, aventi una scadenza non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi dalla data di emissione. Sono girabili solo con la clausola «senza garanzia».

Le cambiali finanziarie sono dirette alla raccolta di risparmio tra il pubblico: le imprese che necessitano di un finanziamento a breve termine possono reperire i fondi, senza ricorrere all'indebitamento bancario, mediante la sottoscrizione di questi titoli, impegnandosi, *incondizionatamente*, a pagare alla scadenza stabilita, la somma indicata nel titolo.

Si distinguono dalle *polizze di credito commerciale* (v.) che non sono titoli di credito.

#### ■ **Cambiale in bianco**

È una *cambiale* (v.) che, per accordo delle parti, circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali, ma viene successivamente riempita, sulla base di un'apposita convenzione di riempimento.

Se manca tale accordo la cambiale è detta *incompleta*.

Nell'ipotesi in cui manchi la sottoscrizione del traente o dell'emittente o la denominazione cambiaria il titolo è invece *nullo*.

Solitamente sono lasciati in bianco le somme e le scadenze. Il riempimento è effettuato in base ad un accordo nel termine di tre anni dal giorno di emissione della cambiale; decorso tale termine, il possessore del titolo decade dalla facoltà di riempimento. Tale decadenza non è opponibile al terzo possessore in buona fede.

#### ■ **Cambiale in sofferenza**

*Cambiale* (v.) il cui pagamento non è soddisfatto alla scadenza.

#### ■ **Cambiale internazionale**

È un titolo di credito che può essere trasferito ed accettato quale strumento di pagamento negli Stati diversi da quello dell'emittente o del traente del titolo sulla base di un accordo internazionale all'uopo stipulato.

#### ■ **Cambiale ipotecaria**

Titolo di credito ordinario recante sul retro l'indicazione che il suo pagamento è garantito da *ipoteca* (v.) su *beni immobili* o *mobili registrati*. Una volta eseguita l'*iscrizione nei registri* immobiliari e la relativa *annotazione* sul titolo, la circolazione della cambiale (mediante *girata*) importa altresì la circolazione della garanzia ipotecaria, senza necessità di ulteriori annotazioni.

#### ■ **Cambiale su piazza**

Titolo scontato nel luogo in cui risiede l'istituto di credito presso il quale la stessa è stata presentata all'incasso.

#### ■ **Cambiale tratta** (v. *Cambiale*)

#### ■ **Cambiamento**

Processo che comporta il passaggio da una condizione di stato ad un'altra. Può segnare una evoluzione o uno sviluppo in abito aziendale provocando mutamenti più o meno rilevanti, interni od esterni all'*organizzazione* (v.).

I cambiamenti attuati sono spesso fulminei, inarrestabili, improvvisi, totali e contraddittori e richiedono appropriati processi e modelli manageriali per accogliere il cambiamento e gestirlo.

#### ■ **Cambio**

È la quantità di moneta nazionale che viene ceduta come contropartita per l'acquisto di una data quantità di moneta estera. Esso è misurato dal rapporto fra le due monete, rapporto che costituisce il corso o prezzo del cambio.

Nel linguaggio degli affari, tuttavia, il termine viene anche usato per indicare il commercio delle *divise* (v.) estere, intendendosi per divisa estera ogni credito sull'estero espresso in moneta straniera e pagabile all'estero.

Si distingue tra:

- *cambio manuale* (v.);
- *cambio traiettizio* (v.).

### ■ Cambio amministrato

Tipo di *cambio fluttuante* (v.) in cui i valori di scambio delle diverse monete vengono sostanzialmente definiti dal mercato, ma vi sono anche interventi da parte delle autorità monetarie e di governo per influenzare e tenere sotto controllo l'andamento del tasso di cambio. Si può trattare di interventi poco frequenti e di entità non troppo rilevante, se lo scopo è quello di limitare le fluttuazioni di breve periodo, ma vi possono essere anche interventi più consistenti quando l'obiettivo è quello di mantenere il tasso di cambio al di sopra o al di sotto del suo valore di equilibrio.

### ■ Cambio a pronti

Cambio che si utilizza nella compravendita in valuta quando le parti regolano la negoziazione immediatamente, se il prezzo è regolato per contanti (nel caso di biglietti di banca) o, secondo gli usi internazionali, entro i due giorni lavorativi successivi alla stipulazione del contratto se le divise sono disponibili in giornata (nel caso di bonifici bancari o ordini *swift*) o a vista (nel caso di assegni, tratte a vista o lettere di credito a vista); i cambi che si formano sulla piazza quotatrice sono detti *spot price* ma è evidente che, in uno stesso giorno, le quotazioni di una medesima moneta sono differenti a seconda che riguardino banconote, divise utilizzabili in giornata o disponibili a vista. Quindi i cambi spot comprendono rispettivamente:

- i *cambi banconote*;
- i *cambi cable* (v.);
- i *cambi chèque* (v.).

Il rapporto che si stabilisce fra queste quotazioni è relativo alla disponibilità della valuta estera che sarà, rispettivamente:

- immediata;
- in giornata;
- dopo alcuni *giorni viaggio* (v.).

Il cambio banconote è più elevato del cambio cable perchè la banca tiene a disposizione della clientela somme infruttifere.

Il cambio chèque, a sua volta, è inferiore al cable e si determina sottraendo dal cambio cable uno scarto fisso o *fattore di correzione*,

reso noto dalla Banca d'Italia, che tiene conto delle spese di spedizione all'estero della divisa e degli interessi maturati sull'ammontare della divisa stessa per i giorni intercorrenti tra la conclusione dell'operazione e l'accredito in conto corrente presso la corrispondente estera.

### ■ Cambio a termine

Cambio che si utilizza nella compravendita in valuta quando le parti concordano subito la quantità di valuta ed il prezzo di negoziazione, definito *forward teorico* (v.), ma ne differiscono l'esecuzione ad una determinata epoca futura; questo tipo di compravendita a termine mette al riparo i contraenti dal *rischio di oscillazione dei cambi*, cioè dal rischio che le quotazioni delle monete subiscano un ribasso o un rialzo nel tempo che intercorre dalla stipula all'esecuzione del contratto.

Se le operazioni a termine sono concluse su mercati organizzati, danno luogo a contratti *futures* (v.); se, invece, sono conclusi sui mercati paralleli o non regolamentati danno luogo ai contratti *outright forward*.

### ■ Cambio cable

Cambio che si riferisce alle operazioni per contanti regolate con versamenti telegrafici e cablografici.

Assume una quotazione superiore rispetto al *cambio chèque* (v.) in quanto non tiene conto degli interessi per i giorni viaggio, ossia per il periodo intercorrente tra la data di transazione e quella di riscossione della divisa.

### ■ Cambio chèque

È il cambio relativo a *divise a vista* (v.). Esso viene calcolato detraendo dal *cambio cable* (v.) gli interessi relativi ai *giorni viaggio* (v.), che dividono le due piazze di riferimento.

### ■ Cambio corrispondente [o PARITÀ]

È la quotazione che rende omogenei due rapporti di cambio derivanti da modalità di quotazione uguale.

### ■ Cambio effettivo

È il *cambio* (v.) in corrispondenza del quale viene calcolato il controvalore in valuta nazionale di un debito o credito verso operatori esteri, all'epoca stabilita per il regolamento. Esso si

discosta dal *cambio storico* (v.) generando un componente di reddito detto *differenze in cambi*.

### ■ Cambio equivalente

È quel *cambio* (v.) relativo a valute di due differenti piazze estere, le cui reciproche quotazioni *incerto per certo* (v.) sono equiparabili in base alla equivalenza matematica tra il prodotto delle basi di riferimento ed i valori attribuiti al cambio stesso.

Se una delle due piazze quota *certo per incerto* (v.), i cambi sono equivalenti quando i corsi sono esattamente uguali.

#### ESEMPIO DI CAMBIO EQUIVALENTE

A Milano la quotazione del dollaro è di 0,98 euro; per calcolare il cambio equivalente dell'euro a New York, tenendo conto che negli Stati Uniti la base di riferimento per calcolare il valore dell'euro è 1 euro, occorrerà definire l'incognita nella seguente equazione:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{dollaro} & & \text{euro} & & \text{dollaro} & & \text{euro} \\ 1 & : & 0,98 & = & x & : & 1 \end{array}$$

$$x = \frac{1}{0,98} = 1,02$$

Ciò significa che se Milano quota il dollaro 0,98 euro, il cambio equivalente dell'euro a New York è 1,02. Vi è infatti perfetta proporzionalità tra i due cambi.

Il calcolo dell'equivalenza è più semplice se una delle due piazze quota il certo per incerto. Ambedue i cambi, infatti, sono riferiti alla valuta della piazza che quota certo per incerto (ad esempio, Londra). Quindi, in questo caso, due cambi sono equivalenti quando le quotazioni sono esattamente uguali.

### ■ Cambio fisso

Regime in cui il *tasso di cambio* (v.) tra le valute di due o più paesi viene fissato sulla base di *parità monetarie* (v.) prestabilite o comunque oscillanti entro limiti molto ristretti.

Il sistema del cambio fisso comporta l'obbligo delle banche centrali (v. *BCE*; *BCN*) di intervenire ogni qualvolta la valuta del rispettivo paese subisce oscillazioni superiori al minimo consentito. Adottando il cambio fisso le autorità monetarie si prefiggono lo scopo di stabilizzare

i tassi di cambio in modo da scoraggiare gli speculatori al rialzo od al ribasso ed infondere, così, certezza nell'economia.

Proprio la *certezza* sui mercati valutari è considerata il principale vantaggio di tale regime, che permette lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in assenza di *rischi di cambio* (v.). Le critiche si fondano, invece, sulla *rigidità* di un sistema economico orientato prevalentemente a rispettare la parità dichiarata a costo di sacrificare importanti obiettivi interni, ed esposto, comunque, al pericolo *inflazione* (v.).

### ■ Cambio fluttuante

Configurazione di *cambio* (v.) che, al pari del *cambio fisso* (v.), non appare nella realtà economica quasi mai nella forma pura; infatti in un sistema di cambi *perfettamente fluttuanti o flessibili*, non vi deve essere alcun intervento delle autorità monetarie atto a limitare le libere fluttuazioni imposte dal mercato valutario, soggette quindi esclusivamente agli andamenti della domanda e dell'offerta delle valute. In una pura dinamica di mercato l'apprezzamento di una valuta rispetto alle altre dipende da numerosi fattori tra i quali:

- l'aumento dei tassi d'interesse che attira investimenti finanziari dall'estero e quindi un relativo aumento di domanda di valuta nazionale;
- le attese degli speculatori che ne prevedono la rivalutazione;
- la favorevole prospettiva di crescita di un paese;
- il surplus delle esportazioni sulle importazioni.

Naturalmente il verificarsi di fattori diametralmente opposti determina il relativo deprezzamento della valuta del paese preso in considerazione.

### ■ Cambio forward (v. *Cambio a termine*)

### ■ Cambio incrociato

Detto anche *cross rate*, è il *cambio* (v.) che si ottiene «incrociando» la quotazione di due differenti divise nei confronti di una terza assunta come termine di riferimento. La valuta di riferimento, in genere, è costituita dal dollaro, data la notevole utilizzazione di questa valuta sui mercati internazionali.

■ **Cambio lettera** (v. *Offer rate*)

■ **Cambio manuale**

È il *cambio* (v.) relativo alle operazioni aventi per oggetto banconote, traveller's cheque, lettere di credito, carte di credito ed altri mezzi di pagamento utilizzati nei viaggi all'estero allo scopo di turismo, istruzione, cura o affari. Le operazioni di cambio manuale hanno una dimensione limitata rispetto alle operazioni di *cambio traiettizio* (v.).

■ **Cambio reale**

È un particolare *tasso di cambio* (v.) che dà una rappresentazione del reale rapporto di forza tra le monete.

Il cambio reale, infatti, tiene conto oltre che delle variazioni del *tasso di cambio* anche del differenziale di *inflazione* (v.) tra i paesi a confronto.

Nel caso in cui la moneta nazionale si deprezzi del 10% e l'inflazione interna superi quella esterna del 5%, ad esempio, il *deprezzamento* della moneta nazionale sarà pari al 5%.

■ **Cambio reciproco**

È quel *cambio* (v.) relativo a due diverse *valute* (v.) che vengono vicendevolmente quotate in due diverse piazze estere.

■ **Cambio spot** (v. *Cambio a pronti*)

■ **Cambio storico**

È quel *cambio* (v.) al quale deve riferirsi un debito o un credito in moneta estera, all'epoca in cui si conclude un contratto di compravendita a prestazione monetaria differita tra due operatori stranieri. Il cambio in questione viene definito storico, in quanto diverge dal *cambio effettivo* (v.), al quale viene acquisita la valuta estera necessaria per effettuare il pagamento. La differenza tra il cambio storico ed il cambio effettivo determina un componente economico di reddito detto «differenze in cambi».

Se il cambio effettivo risulta superiore al cambio storico, si determina una differenza in cambi positiva per il creditore e negativa per il debitore. Se, al contrario, il cambio effettivo risulta inferiore al cambio storico, si determina una differenza negativa per il creditore e positiva per il debitore.

■ **Cambio traiettizio**

È il *cambio* (v.) relativo alle operazioni aventi per oggetto *divise estere*. Riguarda quei pagamenti connessi a scambi commerciali internazionali.

■ **Camera di commercio internazionale [CCI]**

È un'organizzazione privata, rappresentativa di tutti i settori imprenditoriali che si prefigge, quali obiettivi, la promozione dell'iniziativa privata, la facilitazione degli scambi internazionali e la cooperazione economica mondiale presiedendo, in particolare, agli scambi commerciali internazionali attraverso il rilascio di certificati di origine e di provenienza. Il suo compito più importante è, tuttavia, quello di uniformare le pratiche commerciali e le terminologie utilizzate nei contratti commerciali stipulati da importatori ed esportatori mediante il periodico aggiornamento degli *incoterms* (v.) e le *norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*. Svolge anche funzioni di arbitro per le controversie tra operatori commerciali di diversi Stati, oppure tra privati e Stati o enti statali, qualora questi ne facciano richiesta. L'attività di *autodisciplina* della Camera di commercio internazionale si esplica anche attraverso la redazione di *codici di pratiche legali*. La sua sede centrale è a Parigi, dove fu fondata nel 1919. L'Italia è stata uno dei cinque soci fondatori (assieme a Belgio, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti).

■ **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [CCIAA]** L. 29-12-1993, n. 580; D.Lgs. 15-2-2010, n. 23

Enti pubblici dotati di autonomia funzionale chiamate a svolgere, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del *principio di sussidiarietà* di cui all'art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1 L. 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010).

Esse hanno sede presso ogni Capoluogo di Provincia e la loro circoscrizione territoriale, ovvero l'ambito spaziale nel quale sono situate le imprese che esse rappresentano, coincide di regola con quello della *Provincia* (v.) o

dell'Area metropolitana di cui all'art. 22 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti locali).

L'istituzione di Camere di commercio presso le Province di nuova costituzione può essere disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, solo in presenza dei seguenti presupposti:

- che in ciascuna Camera interessata dal provvedimento risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese almeno 40.000 imprese;
- che sia comunque assicurato il raggiungimento di un *sufficiente equilibrio economico*.

I Consigli di due o più Camere di commercio possono comunque proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'*accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali* (art. 1, comma 5 L. 580/1993, sostituito ex D.Lgs. 23/2010).

Per quanto concerne specificamente le funzioni, le Camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, *funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali*, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni e agli enti locali, *funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese*.

Esse, inoltre, singolarmente o in forma associata, esercitano anche:

- le *funzioni delegate dallo Stato e dalle Regioni*;
- i *compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali*.

Al comma 2 dell'art. 2 della L. 580/1993 vengono poi elencati specifici compiti che attengono:

- a) alla tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della stessa L. 580/1993, nonché degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio da norme di legge;
- b) alla promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) alla promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per

le piccole e medie imprese anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

- d) alla realizzazione di osservatori dell'economia locale e alla diffusione di informazione economica;
- e) al supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
- f) alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- g) alla costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- h) alla predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- i) alla promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- l) alla vigilanza e al controllo sui prodotti e per la metrologia legale e al rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- m) alla raccolta degli usi e delle consuetudini;
- n) alla cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

Tutte le suddette funzioni possono essere svolte dalle Camere di commercio sia singolarmente che in forma associata. Tuttavia, trattandosi di Camere nei cui Registri delle imprese sono iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, le funzioni di cui alle lett. g), h), i) ed l) devono essere svolte obbligatoriamente in forma associata (art. 2, comma 3 novellato).

Le Camere di commercio hanno la possibilità di costituire *aziende speciali* ovvero di promuovere, realizzare e gestire *strutture ed infrastrutture di interesse economico generale* a livello locale, regionale e nazionale per perseguire le proprie finalità e possono altresì partecipare agli *accordi di programma* (v., ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli enti locali), al fine di realizzare interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia.



Gli enti camerali sono chiamati a svolgere in un certo senso anche un'attività consultiva, infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della L. 580/1993, possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni e agli enti locali. Detti pareri e proposte devono incentrarsi sulle questioni che comunque interessano le imprese rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ente camerale che le avanza. L'art. 3 della L. 580/1993, interamente riscritto ad opera del D.Lgs. 23/2010, riconosce in capo ad ogni Camera di commercio la *potestà statutaria e regolamentare* da esercitarsi in conformità ai principi desumibili dalla stessa legge. In particolare, in riferimento alle caratteristiche del territorio di riferimento, esse sono tenute a disciplinare con proprio Statuto:

- l'*ordinamento e l'organizzazione della Camera di commercio*;
- le *competenze e le modalità di funzionamento degli organi*;
- la *composizione degli organi* per le parti non disciplinate dalla stessa L. 580/1993;
- le *forme di partecipazione*.

Sono organi della Camera di commercio:

- il *Consiglio*, organo rappresentativo delle forze produttive presenti nel territorio, i cui membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono di numero variabile in relazione al numero di imprese presenti sul territorio, iscritte nel Registro delle imprese, ovvero annotate nello stesso, secondo la seguente proporzione:
  - a) 20 consiglieri in presenza di 40.000 imprese;
  - b) 25 consiglieri se il numero delle imprese iscritte è compreso tra un minimo di 4.001 e un massimo di 80.000;
  - c) 30 consiglieri se il numero delle imprese supera le 80.000 imprese;
- la *Giunta*, organo esecutivo, composta da un Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo Statuto, che non può essere inferiore a cinque, né superiore a un terzo dei membri del Consiglio;
- il *Presidente* eletto dal Consiglio, entro trenta giorni dalla nomina, a maggioranza dei due terzi, che convoca e presiede sia il Consiglio che la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso d'urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta;

- il *Collegio dei revisori dei conti* che vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

### ■ ■ Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)

Associazioni a carattere volontario che hanno come finalità la tutela e l'incremento delle relazioni economiche tra l'Italia e i Paesi esteri. Ai sensi della L. 1° luglio 1970, n. 518 che disciplina la materia, possono essere *riconosciute ufficialmente dallo Stato italiano* come *Camere di commercio italiane all'estero* le associazioni di operatori economici costituite all'estero per contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con il nostro Paese. Per ottenere il riconoscimento, che viene concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su conforme parere del Ministro degli affari esteri, le suddette associazioni devono dimostrare di aver svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia per almeno due anni.

La *revoca del riconoscimento* per inosservanza delle norme previste dalla legge o per irregolare funzionamento dell'associazione viene disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire all'associazione di uniformarsi alla normativa (art. 8).

Eventuali deroghe possono essere autorizzate quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro suddetto con il Ministro per gli affari esteri.

L'*Unioncamere* (v.) e le Camere di commercio italiane all'estero federandosi hanno dato luogo all'*Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero* meglio conosciuta come *Assocamerestero* con finalità di coordinamento e sostegno delle iniziative dei singoli enti.

### ■ ■ Campagna di vendita

Insieme di azioni che mira ad incrementare le vendite di un dato prodotto, in un determinato segmento di mercato o in una specifica area. La campagna di vendita è condotta con l'ausilio di strumenti promozionali (v. *Promozione delle vendite*), ad esempio, la concessione di speciali sconti, ed è solitamente accompagnata da una parallela *campagna pubblicitaria* (v.).